

alla Scuola suddetta, godranno de' benefizj della medesima egualmente che i Sudditi, quando per altro abbiano stabilito per il corso d'Anni cinque il loro Domicilio continuo nello Stato, o per altrettanto tempo non interrotto si fossero impiegati nella Veneta Navigazione; la quale abbandonando per andar altrove, refteranno privi de' benefizj indicati.

4

Al momento della prima descrizione, dovrà chiunque corrispondere alla Scuola medesima per una sol volta, e a titolo di Benintrada Lire 3 : 2., e dovrà poi pagare annualmente L. 1 : 11. per conto di Luminaria.

5

E siccome dal ritratto delle contribuzioni personali degli Equipaggj deve la Scuola trar modi sufficienti per sostenere i suoi naturali pesi, e per supplire a' benefizj destinati alle Famiglie, e persone degli ascritti; così ogni Marinaro, ed ogni altro componente ciascun Equipaggio sarà tenuto in oltre di corrispondere Soldi 20. per ogni viaggio d'andata, ed altri Soldi 20. per ogni viaggio di ritorno, sia, o nò in Contumacia.

6

Tutti li Marinari Sudditi, ed Esteri, che da due Anni faranno stati descritti nella stessa Scuola, e non saran de-